

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1967

(129^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » (80) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia); « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori » (974) (D'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri); « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2185) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 2079, 2083, 2085, 2087, 2092, 2095
BALDINI, relatore 2080, 2093, 2095
BASILE 2086, 2087, 2088, 2093, 2095
BELLISARIO 2086, 2089, 2095
DONATI	. 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2094, 2095
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 2090, 2094
FARNETI Ariella 2082, 2085
GRANATA 2083, 2085, 2086
MONETI 2094, 2095
MORABITO 2084, 2086
PIOVANO 2080, 2082, 2093
ROMANO 2081
SPIGAROLI 2086, 2094, 2095
STIRATI 2095

« Trasferimento della raccolta di monete italiane, donate allo Stato dall'ex re Vittorio Emanuele III, dall'Istituto italiano di numismatica al Museo nazionale romano, con sede in Roma » (2504) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 2078

« Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato, destinato al funzionamento ed all'incremento dell'Istituto centrale del restauro » (2562) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 2078

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romano, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Zaccari e Zenti.

Interviene il Sottosegretario per la pubblica istruzione Elkan.

MONETTI, *Segretario*, legge il *processo verbale della seduta precedente, che è approvato*.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento della raccolta di monete italiane, donate allo Stato dall'ex re Vittorio Emanuele III, dall'Istituto italiano di numismatica al Museo nazionale romano, con sede in Roma » (2504)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento della raccolta di monete italiane, donate allo Stato dall'ex re Vittorio Emanuele III, dall'Istituto italiano di numismatica al Museo nazionale romano, con sede in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale io stesso sono relatore e di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 108, è sostituito dal seguente:

« La custodia della raccolta di monete italiane, di cui all'articolo precedente, è affidata al Museo nazionale romano, con sede in Roma ».

L'ex re Vittorio Emanuele III, lasciando l'Italia, donò allo Stato italiano una preziosa collezione di monete: tale donazione fu accettata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in cui era anche stabilito che la collezione dovesse essere affidata all'Istituto italiano di numismatica. Sono molti anni ormai che tale Istituto custodisce gelosamente l'interessante raccolta, senza peraltro avere la possibilità di esibirla ad amatori e studiosi.

È chiaro però che la raccolta in tal modo non è utilizzata quanto meriterebbe, dato il suo grande interesse: una sistemazione migliore è sembrata pertanto quella del Museo nazionale romano, dove la raccolta, convenientemente custodita, sarà anche disponi-

bile per gli studiosi e per quanti si dilettono di tale suggestiva testimonianza di passate civiltà.

Io credo, onorevoli senatori, che questo disegno di legge meriti la nostra approvazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato, destinato al funzionamento ed all'incremento dell'Istituto centrale del restauro » (2562)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato, destinato al funzionamento ed all'incremento dell'Istituto centrale del restauro ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge: anche su questo provvedimento mi sono riservato di riferire alla Commissione.

L'Istituto centrale del restauro, fondato nel 1939, ha acquisito benemerienze e prestigio non solo in Italia ma anche all'estero; ad esso infatti governi anche di altre Nazioni affidano particolari lavori: riconoscimento indubbio dell'abilità dei restauratori, che prestano nell'Istituto la loro opera.

Il finanziamento (inizialmente di 235 mila lire all'anno), fu successivamente portato a cinque milioni: è ancora ben poca cosa, peraltro, per un'attività che ha bisogno di attrezzature delicate e costose. Basta pensare ai reparti di microbiologia, di fisica, di chimica, di falegnameria: tutti indispensabili per il risanamento delle tavole, delle pitture e degli affreschi.

L'Istituto svolge un'attività necessariamente limitata nel campo dei metalli ed in altri settori, pur importanti; per altri settori

ancora (la tessitura e l'arazzo) ricorre a privati.

Ora, se sarà approvato lo stanziamento proposto dal disegno di legge, l'Istituto centrale del restauro potrà occuparsi di tutte le attività di restauro, senza ingiustificabili esclusioni.

In occasione dell'alluvione di Firenze, in seguito alla quale l'Istituto si è dovuto addossare un enorme lavoro, la delicatezza e l'importanza delle sue funzioni sono apparse evidenti: ritengo pertanto che questi 25 milioni, ben meritati, renderanno moltissimo perchè saranno spesi nella maniera più intelligente.

Pochi giorni fa abbiamo sentito esprimere notevoli preoccupazioni perchè l'Istituto del restauro deve lasciare quel vecchio ma decoroso convento di San Francesco di Paola, sito in Roma nei pressi di via Cavour. Molti (ed io fra questi) hanno espresso preoccupazioni (il Ministro, interrogato in proposito, assicurò che l'Istituto del restauro non sarebbe stato spostato mai in un locale non confacente) e ciò dimostra che le benemeritenze di questo Istituto sono note al Paese, che si preoccupa non appena sente che qualche cosa può turbare il regolare andamento dei suoi lavori.

Quindi il Senato, approvando questo disegno di legge, viene incontro ad una vera e sentita esigenza del mondo della cultura e delle arti, a proposito del quale, l'inadeguatezza dei mezzi ad esso destinati è stata da noi tante volte deplorata.

Un cenno solo al problema generale della ristrutturazione del settore del Ministero che cura i nostri beni culturali che il disegno di legge in esame richiama: nell'attesa che quel provvedimento sia proposto, studiato ed approvato, è necessario e indilazionabile concedere un po' di ossigeno ai singoli settori, come quello curato da questo Istituto cui è affidata la tutela del prezioso patrimonio artistico nazionale.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il fondo fisso annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro stabilito in lire 5.000.000 dalla legge 27 gennaio 1959, n. 37, è elevato a lire 25.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1968.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1968, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge: « Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera » (80), d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Caretoni Tullia; « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori » (974), d'iniziativa dei senatori Bellisario ed altri; « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (2185), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di cattedre di ruolo

di lingua e letteratura straniera », d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Romagnoli Carettoni Tullia; « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie superiori », d'iniziativa dei senatori Bellisario, Romagnoli Carettoni Tullia, Spigaroli e Baldini; « Immissione nei ruoli delle cattedre dei bienni delle scuole ed istituti secondari superiori di professori di ruolo e non di ruolo in possesso di particolari requisiti », d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Bettoni e Bellisario.

BALDINI, *relatore*. Ieri sera la Sottocommissione ha preso in esame il testo concordato nel luglio 1967 sul quale si svolse il 25 luglio scorso una ampia discussione: nel corso di un approfondito dibattito, si è giunti ad un nuovo testo che, rispetto al precedente, sembra a me più semplice e svelto.

All'articolo 1, che sostanzialmente riproduce il vecchio testo, si è ottenuto un miglioramento mediante il riferimento anche degli insegnanti che prestarono (o prestano) servizio all'estero (sono anche parecchi). Si sono aggiunti inoltre gli insegnanti non di ruolo della scuola media ed i maestri elementari laureati.

Inoltre, pur essendo rimasti immutati i criteri base del disegno di legge, sono stati soppressi gli articoli 2 e 3 del vecchio testo: riguardavano la istituzione di cattedre. Poiché il disegno di legge in esame è strettamente connesso con il riordinamento dei bienni, è sembrato anche tecnicamente inopportuno procedere come se il nostro disegno di legge n. 2378 non fosse stato da noi proprio ieri approvato, con le sue precise e favorevoli disposizioni proprio in materia di posti di ruolo. Certo, i due provvedimenti sono distinti; ma essi, anche sul piano della procedura legislativa, sono temporalmente e logicamente connessi, e di conseguenza non poteva l'uno (il n. 974) dettare, in materia di cattedre, norme diverse da quelle testè introdotte nell'altro (il n. 2378). Quest'ultimo dunque è presupposto del secondo; se poi l'altro ramo del Parlamento deciderà di procedere ad una diversa impostazione, potrà naturalmente farlo. Si tratterà allora di tra-

durre in modifiche al testo in esame tale diverso orientamento legislativo. Su questo punto il Governo si è trovato perfettamente d'accordo con la sottocommissione.

L'articolo 3 del nuovo testo, corrispondente all'articolo 5 del vecchio testo, ha mantenuto il criterio dell'unica graduatoria e del collocamento in ciascuna graduatoria dei partecipanti ai concorsi. Circa i criteri di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria, si è alla fine preferito non innovare rispetto alla legge 25 luglio 1966, n. 603 (la « Bellisario prima »): ciò — beninteso — per quanto riguarda punteggi eccetera, non commissioni di concorso od altro non assimilabile per diversità di esigenze organizzative e funzionali.

L'articolo 4 del nuovo testo consente poi al Governo di intervenire qualora siano create nuove cattedre o vengano modificate quelle esistenti: la norma garantisce sempre un costante aggiornamento in fatto di applicabilità di questo provvedimento.

Nell'articolo 5, dove è stabilito che il cinquanta per cento delle cattedre disponibili verrà assegnato in base ai criteri di questo provvedimento mentre l'altro cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari, si riproduce una norma del vecchio testo. L'ultimo comma di questo articolo precisa le connessioni fra il provvedimento in esame e la legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli ultimi due articoli riguardano da una parte la durata nel tempo delle graduatorie di cui al presente provvedimento (articolo 6) e dall'altra gli insegnanti tecnico-pratici che si trovino in particolari posizioni.

Concludo questa breve esposizione coll'invitare i Commissari ad approvare il disegno di legge — che dopo l'accoglimento del disegno di legge n. 2378, appare sotto ogni riguardo giustificato — e suggerendo di passare senz'altro all'esame dei singoli articoli, nel corso dei quali mi sarà anche possibile una illustrazione più approfondita e più chiara delle varie norme.

PIOVANO. Comincio con lo scusarmi se dirò cose che a molti colleghi sembreranno ovvie ma devo prima di tutto osser-

vare che la relazione ha dato per scontata una conoscenza del nuovo testo (che io affannosamente cercavo di leggere, mentre veniva esposto il contenuto dei vari articoli) quale in realtà non c'è fra coloro che non hanno preso parte ai lavori del Comitato.

Certamente io sarò in difetto di informazione, e di ciò devo pagare il prezzo, ma mi pare che il metodo che è stato suggerito — la lettura di ciascun articolo di modo che la Commissione possa percepire anche il contenuto complessivo del testo da ultimo concordato — non sia sufficiente.

I casi sono due: se diamo lettura degli articoli in modo che la Commissione li possa singolarmente esaminare ma non votare, ciò ci sarà di grande aiuto; se, invece, dopo la lettura, si passerà direttamente alla votazione, allora sarà impossibile farsi un quadro generale delle innovazioni apportate da questo testo, che a me sembrano importantissime.

Io, ripeto, ho alcune perplessità che potranno apparire ad alcuni colleghi non del tutto fondate, ma che devo pure esternare.

All'articolo 2 si parla dei ruoli relativi alle cattedre dei bienni degli istituti secondari superiori. Vorrei sapere se con questa formulazione la sottocommissione ha ritenuto di indicare i bienni attualmente esistenti nella formula vigente, o ha ritenuto, come da parte di molti insegnanti è stato ritenuto sia indicato, i bienni di previsione. Se ciò fosse, devo affermare che ciò mi pare non molto corretto sul piano procedurale, perchè noi non possiamo dare per approvato un disegno di legge che ancora non lo è stato. Questo significa costruire sulla sabbia! Scusatemi, ma vorrei proprio che questa dizione fosse chiarita.

Mi sembra poi che i criteri qui applicati non tengano molto conto di alcune questioni, alle quali brevemente accennerò anche in sede di esame degli articoli.

Dirò subito però della diversità dei titoli posseduti da questi insegnanti. Le prove che essi hanno sostenuto, sono di valore diverso (è a tutti noto): ma il nuovo testo sembra tendere ad un livellamento, non tenendo conto della storia concreta che sta alle spalle di queste categorie.

Voglio citare una di queste categorie, che a me pare abbia alcuni titoli di particolare rilievo: quella dei professori di ruolo della scuola media, che risultarono vincitori di concorsi per esami prima del 1957 e che, ai loro tempi (prima della riforma), erano titolari delle cattedre dei bienni degli istituti tecnici di allora. Con la riforma Bottai questi bienni furono ridotti ad un anno; poi fu istituita la famosa classe di collegamento — considerata da loro giustamente una *deminutio capitis* —; poi questi insegnanti furono mandati ad insegnare nelle scuole medie, anche se avevano vinto un concorso per una scuola superiore. Dal momento che essi sono vincitori di un concorso per esami che li abilita proprio all'insegnamento nei bienni, per quale motivo devono essere messi sullo stesso piano di altre categorie, che hanno avuto abilitazioni per altre vie e comunque non per esami?

Vorrei che mi si chiarissero le idee, che per ora ho poche e confuse.

R O M A N O . In sede di sottocommissione, ieri abbiamo avuto una lunga discussione sull'opportunità di mantenere gli articoli 2 e 3 del testo precedentemente concordato: punto delicato perchè — come ha accennato il senatore Baldini — connesso con un altro disegno di legge, da noi approvato la scorsa settimana, mentre rispetto a quello in esame ora, questi erano gli articoli più positivi di tutto il provvedimento (istituivano infatti cattedre di ruolo nei bienni e davano al Ministro della pubblica istruzione la facoltà di stabilire la corrispondenza tra le abilitazioni e queste cattedre).

Avendo approvato il disegno di legge sul biennio qui al Senato, sarebbe evidentemente contraddittorio sul piano logico e non corretto sul piano regolamentare ritornare sulla stessa materia (le cattedre da istituire nei bienni) ignorando ciò che è già stato deciso da noi. D'altra parte non possiamo escludere la possibilità che alla Camera dei deputati il disegno di legge sui bienni non sia approvato. Abbiamo raggiunto allora, sulla delicata questione, una intesa: nello abolire gli articoli 2 e 3 che istituivano di

fatto le cattedre dei bienni, abbiamo impegnato il Governo — qualora la Camera dei deputati dovesse fermare il disegno di legge che riordina i bienni — a ripresentare il testo dei predetti articoli 2 e 3 per il loro reinserimento nel testo del provvedimento in esame.

La difficoltà in tal modo è aggirata: si tratterà di mettere in bilancio un possibile ritorno a questo ramo del Parlamento della attesissima « Bellisario seconda », ma diversamente non era possibile fare. Quanto ai bienni citati nell'articolo 2 e nell'articolo 3, senatore Piovano, per adesso neppure noi sappiamo quali saranno: dipende dall'ulteriore corso del nostro disegno di legge numero 2378. Se approvato, saranno i nuovi; se no, gli attuali. La dizione è volutamente ambivalente.

Per quanto riguarda l'altra questione posta dal collega Piovano (la disparità di trattamento), debbo affermare che ci siamo trovati di fronte ad una grande ingiustizia per quanto attiene al trattamento riservato da una parte al personale che ha conseguito una certa abilitazione e, dall'altra, al personale che quella abilitazione ha ottenuto in modo diverso. La giustizia in senso assoluto certo non è realizzabile; ma soprattutto in questa materia se noi volessimo essere rigorosamente giusti, ci troveremmo di fronte ad enormi difficoltà, date soprattutto dalla multiforme struttura della scuola e delle numerose trasformazioni mano mano introdotte.

Gli insegnanti delle classi di collegamento degli istituti magistrali e dei bienni degli istituti tecnici inferiori, che hanno vinto in passato un concorso per la scuola secondaria di secondo grado, ma successivamente assegnati — in seguito alle riforme — alle scuole medie, si troveranno allo stesso livello, grazie a questo articolo 2, di coloro che sono in possesso delle abilitazioni necessarie per insegnare nelle scuole secondarie superiori. Ma in che modo non facciamo un'opera di ingiustizia nei confronti degli insegnanti abilitati prima del 1957, la cui abilitazione viene considerata alla stregua delle abilitazioni conseguite dopo il 1957, decentrate e valide per ogni tipo di scuola?

In questo modo: quegli insegnanti hanno, per forza di cose, un'anzianità di servizio superiore a quella degli insegnanti con abilitazione decentrata, e quindi anche un più alto punteggio per titoli di servizio, cioè più larghe possibilità di superare le prove del concorso previsto da questo disegno di legge.

In tal modo si dà una prevalenza agli insegnanti più anziani, abilitati prima del 1957, nei confronti di quelli meno anziani che hanno conseguito l'abilitazione dopo il 1957.

FARNETI ARIELLA. Mi ricollego a quanto ha detto testè il collega Romano.

Mi rendo conto che non è cosa semplice nè facile in un provvedimento generale tenere conto di tutta una complicata casistica, però ritengo che ci siano delle osservazioni fondamentali da tenere presenti.

Non solleverò una questione uguale a quella del collega Piovano, che si riferiva a concorsi per i bienni o per la classe di collegamento . . .

PIOVANO. Io ho detto che nei concorsi abilitanti, erano messi sullo stesso piano sia i vincitori sia coloro che arrivavano all'abilitazione.

Ma ora, con il disegno di legge così come oggi è formulato, praticamente mettiamo alla pari chi era abilitato ad insegnare il latino con chi questa abilitazione specifica non ha mai avuto: il che non mi sembra affatto equo.

FARNETI ARIELLA. Vi sono degli insegnanti che hanno sostenuto un regolare concorso per la scuola media e che sono anche abilitati per la scuola secondaria di secondo grado (in cui in questi anni hanno anche prestato servizio come comandati) che vengono a trovarsi in graduatoria alla stessa stregua di altri insegnanti che hanno solo l'abilitazione per la scuola secondaria di secondo grado. Ritengo invece che ai primi dovrebbe essere concesso un titolo preferenziale. Inoltre, la legge 28 luglio 1961, numero 831, nelle graduatorie prevede un trattamento preferenziale per gli insegnanti cie-

chi in possesso dei titoli necessari. Chiedo quindi se non sia il caso di adottare anche per questa legge lo stesso criterio.

G R A N A T A . Condivido le preoccupazioni del collega Piovano, accetto per buone le spiegazioni del senatore Romano e mi associo alla proposta del collega Farneti Ariella. Ho qualche perplessità derivante dal fatto che non si chiarisce se i docenti delle classi di collegamento vengono o meno considerati di ruolo: ritengo comunque che nel corso della discussione potrà facilmente essere superata questa incertezza.

P R E S I D E N T E . Poichè in Aula si sta svolgendo una votazione per appello nominale, sospendo i lavori per consentire ai commissari di prendervi parte.

(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,30).

D O N A T I . Io credo che sia necessario chiarire alcuni punti emersi nel dibattito svoltosi prima della sospensione dei lavori.

Anzitutto, ci sono gli insegnanti che hanno sostenuto un esame di concorso che, a detta del collega Piovano, comprendeva il periodo dei cosiddetti bienni.

Devo precisare che questo disegno di legge considera anche la situazione degli insegnanti che hanno sostenuto l'esame di abilitazione all'insegnamento, non per i bienni, ma per la scuola secondaria con corsi di durata quadriennale, che successivamente, con disposizioni del 1939 e con l'istituzione della scuola media, diventarono solo triennali.

Era però un concorso per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria inferiore, dove questi insegnanti sono rimasti. Essi peraltro avevano una preparazione che li rendeva idonei ad insegnare in corsi successivi alle prime tre classi. Il disegno di legge infatti stabilisce che questi insegnanti possono chiedere di insegnare nel biennio: ma quali materie? Solo quelle per le quali ottennero a suo tempo l'abilitazione.

Colui che fu abilitato per l'insegnamento dell'italiano, della storia e della geografia

nelle scuole di avviamento, ad esempio, non ha diritto di insegnare il latino perchè l'articolo 1 recita: «... limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione». Si richiede quindi l'abilitazione per tutte le materie che si andranno a insegnare e questo costituisce una garanzia perchè coloro che andranno a insegnare latino devono avere l'abilitazione in latino, coloro che insegneranno il greco devono avere l'abilitazione in greco, eccetera.

G R A N A T A . Come ci si regola per coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nei ginnasi prima del 1939?

D O N A T I . Non c'è altra abilitazione che quella per l'insegnamento nel primo, secondo e terzo ginnasio.

Prima il ginnasio-liceo era ordinato in questo modo: tre anni, due anni, tre anni. Gli insegnanti di cui parla il senatore Granata avevano fatto il concorso per i primi tre anni.

Da questo punto di vista non sorge quindi alcuna preoccupazione. L'altra preoccupazione è stata in qualche modo fugata dal collega Romano.

È chiaro che è ben difficile rendere a tutti giustizia assoluta; le situazioni sono diverse e non è possibile in norme necessariamente generali risolverle tutte dando a ciascuno in rapporto alla capacità dimostrata. Una legge di questo genere sarebbe così analitica, così difficilmente applicabile che praticamente la burocrazia ne sospenderebbe la attuazione.

Noi abbiamo cercato di ricorrere a un criterio già collaudato e abbiamo sostituito il criterio inizialmente studiato per la formazione delle graduatorie con quello della legge n. 603, tante volte ricordata. Il criterio a suo tempo adottato prevedeva la valutazione del servizio per un massimo di dieci anni: a coloro che erano in possesso di determinate abilitazioni o determinate idoneità, venivano dati cinque punti di più. Il nuovo sistema, richiamando la legge numero 603, calcola invece per intero il ser-

vizio prestato in scuole dello stesso grado e dello stesso tipo di quelle a cui si aspira (quindi, chi ha, ad esempio, prestato 30 anni di servizio in scuole dello stesso tipo vede riconosciuto per intero il suo servizio); per quelle di tipo diverso si calcola invece la metà del servizio.

In questo modo si favoriscono i più anziani: ma noi siamo portati a sopravvalutare coloro che hanno sostenuto quei famosi esami di idoneità o di abilitazione, rispetto a coloro che si trovano in possesso di altre forme di abilitazione. Alludo a chi ha avuto l'abilitazione dopo il 1957 e quindi ha un numero di anni di servizio normalmente inferiore a chi è entrato in ruolo prima del 1939: questi occuperà un posto inferiore nella graduatoria.

Sono quindi d'accordo con il collega Romano nel dire che è vano sperare di evitare differenze e sperequazioni; tuttavia con questo disegno di legge una certa giustizia viene attuata.

C'è un'altra innovazione sulla quale mi è sembrato che la maggioranza fosse orientata positivamente.

La legge 28 luglio 1961, n. 831, ha agevolato gli insegnanti consentendo a chi accedeva con titoli diversi dai normali, cioè per vie straordinarie, alle cattedre superiori, la iscrizione in sei o sette graduatorie: ciò ha consentito anche di passare — con la successiva accettazione delle varie nomine — da un tipo all'altro di scuola. Ciò ha determinato, a mio avviso — e credo che questo rilievo sia largamente condiviso — grosse ingiustizie. Chi partecipa a un regolare concorso e lo vince, ha diritto a una cattedra e non ha altra possibilità di scelta che quella cattedra per la quale ha vinto il concorso; colui invece che non partecipa a tali concorsi ma a quelli speciali previsti dalla legge ricordata, ha diritto di scegliere tra sei, sette ed otto indirizzi, a seconda del tipo di laurea o di abilitazione di cui è in possesso, cioè a un ventaglio di posti.

Noi ora non abbiamo voluto abolire il diritto di iscriversi in varie graduatorie: abbiamo però stabilito che, una volta accettata una cattedra, si decade dal diritto ad ogni altra.

Esigenze di giustizia, ma anche ragioni di ordine pratico, consigliano siffatta soluzione: dobbiamo preoccuparci di far rientrare nella mentalità dell'insegnante la convinzione che l'insegnamento costituisce il suo lavoro, e che questo deve avere una certa continuità.

Per questa ragione io pregai di introdurre l'accennata innovazione che a maggioranza, ma non all'unanimità, è stata accolta; la disposizione reca: « Gli aspiranti che partecipano a diverse classi di concorso, accettando una nomina, decadono dalla graduatoria delle altre classi di concorso ».

Si tratta, secondo me, di una innovazione perchè la legge n. 831 ha sbagliato e, se ha sbagliato, non è giusto continuare a sbagliare.

M O R A B I T O . Chi accetta la nomina a un posto determinato decade anche dalle graduatorie stabilite dalla legge n. 831?

D O N A T I . No: quelle costituiscono un diritto acquisito.

Per avere un insegnante, siamo al punto che occorre interpellare nove o dieci aventi diritto, prima di arrivare a quello che intende veramente insegnare in un dato posto. Sono situazioni che hanno creato disagi notevoli e che vanno evitate.

Circa il problema, sollevato dal senatore Granata, dei docenti delle classi di collegamento degli istituti tecnici e magistrali e dei licei scientifici, inizialmente di ruolo nella scuola media, passati successivamente a una specie di ruolo transitorio, dirò che questi insegnano lettere da venti anni nelle classi di collegamento, cioè nei bienni — la questione infatti si pone solo per le materie letterarie — e ricevono un trattamento economico di ruolo B, mentre gli incaricati che svolgono la loro attività nelle altre classi hanno un trattamento di ruolo A.

Cosa deve dunque farsi per questa categoria di persone? Deve avere la precedenza rispetto agli altri nella sistemazione in ruolo, o invece deve eventualmente fare il concorso — dico eventualmente, in quanto può essere benissimo che questi insegnanti non lo possano fare in quanto non hanno l'abilitazione necessaria — e correre il rischio

di rimanere in coda agli altri, magari per sempre?

Per fare giustizia, a queste poche centinaia di persone, occorrerebbe sancire il loro collocamento in ruolo, nei bienni, ma è una tesi che ho sostenuto ieri senza successo.

Per quanto riguarda gli istituti d'arte, tengo a fare rilevare a tutti voi che questi hanno un loro ordinamento speciale, giustificato anche dalla particolarità degli insegnamenti. Come applicare a questi istituti le stesse norme che regolano gli altri, quando si pensi che di abilitazione si può parlare solo per le materie comuni, mentre per le materie artistiche non esiste l'abilitazione? Come è noto, per le altre materie il giudizio viene dato sulla base delle opere che gli insegnanti hanno eseguito e che attestano la loro preparazione per quel determinato tipo di insegnamento. A questi tipi di scuole perciò non si possono applicare le norme previste per le altre scuole.

Per questo personale insegnante, due anni fa abbiamo approvato una legge che, richiedendo, mi pare, cinque anni di servizio, consentiva l'immissione nei ruoli (vennero immessi anche gli aiutanti, che non sono artisti, ma, direi quasi, garzoni di bottega). Senonchè il disegno di legge in esame presenta ulteriori vantaggi: non richiede cinque anni di servizio, ma si accontenta di un anno. Allora i sindacati dell'istruzione artistica hanno formulato un articolo apposito per il personale di questo tipo di scuola che abbia tre anni di servizio, senza richiedere quindi titoli di studio, nè parlare di ternati in concorsi.

La proposta non deve certo essere senz'altro respinta.

Quando, aprando « Il Corriere della sera », trovo un avviso che dice: « Cercasi diplomato dell'Istituto d'arte di Faenza », mi sento veramente onorato di poter aiutare un istituto i cui allievi sono richiesti con pubblicità di questo genere e sono naturalmente portato a dare tutto l'appoggio possibile a questa scuola nella quale vanno a specializzarsi, sia sul piano tecnico che sul piano artistico, da molti Paesi del mondo.

Peraltro prima di dare il mio assenso alla proposta di cui ho parlato, vorrei soffermar-

mi con una certa ponderazione sulle disposizioni con cui solo due anni fa sistemammo il personale degli istituti in questione.

P R E S I D E N T E . Lei allude alla legge 29 marzo 1965, n. 336, la cui attuazione ha incontrato qualche ritardo, perchè tanti istituti non avevano neppure un organico: si è dovuto quindi procedere alla compilazione degli organici e ci è voluto parecchio tempo.

F A R N E T I A R I E L L A . Vorrei una risposta del senatore Donati per quanto attiene gli insegnanti ciechi.

D O N A T I . Onorevole collega, i poliomielitici meritano altrettanto rispetto dei ciechi: non mi sento di votare un articolo che dia la precedenza ad una piuttosto che ad un'altra categoria.

Posso tutt'al più votare l'ordine del giorno che invita il Governo a tenere nella massima considerazione le esigenze di queste categorie particolarmente colpite, ma non credo possibile creare un primato in questo caso.

G R A N A T A . Vorrei fare una breve dichiarazione. Non so se il senatore Donati, le cui argomentazioni sostanzialmente condivido, vorrà mantenere formalmente in questa sede l'emendamento ieri sostenuto senza successo in sede di sottocommissione, a proposito della collocazione in ruolo degli insegnanti delle classi di collegamento.

Se vorrà farlo io sarò lieto di associarmi al suo emendamento, altrimenti lo faccio mio nella speranza che il collega Donati stesso e altri colleghi vorranno associarsi, anche per un doveroso riconoscimento al principio della continuità didattica che ha sempre guidato le nostre iniziative legislative.

Per quanto attiene all'emendamento (presentato dal senatore Baldini) sul personale degli istituti d'arte, mi associo alle considerazioni del collega Donati, ma, nello stesso tempo, anche all'invito a una più attenta riflessione, che possa consentirci una decisione più ponderata.

M O R A B I T O . Vorrei anch'io associarmi alle considerazioni del senatore Granata a proposito degli insegnanti (utilizzati nelle classi di collegamento), vincitori di concorsi per esami per l'insegnamento nella scuola secondaria con corsi dapprima quadriennali e poi, intervenuta la riforma Bottai, triennali.

Trattasi di valenti colleghi, per i quali, in fondo, non faremmo che riconoscere una promozione, che di fatto è già avvenuta: essi hanno già insegnato, per decine di anni, nelle classi di collegamento e con profitto.

Aggiungo, poi che, con la legge n. 831 (e con l'interpretazione autentica di articoli dell'831) se ben ricordo, abbiamo immesso nei ruoli delle scuole professionali anche personale docente con la sola laurea e senza abilitazione, appunto perchè per quelle cattedre, materie ed istituti non era istituito l'esame di abilitazione. Ora vorremmo (credo che la volontà della Commissione sia unanime) approvare per un senso di giustizia questo tanto desiderato disegno di legge, accogliendo anche quanto giustamente viene richiesto dalla categoria in questione.

In ogni modo non vorremmo che questioni particolari rallentassero o (peggio) fermassero il corso di questo tanto atteso disegno di legge, di cui invece auspico la sollecita approvazione. Pertanto, sulle singole posizioni potranno semmai essere presentati ordini del giorno.

S P I G A R O L I . Non vi deve essere nessuna posizione preconcepita: la materia tuttavia è molto complessa, e va considerata sotto vari aspetti.

G R A N A T A . I docenti delle classi di collegamento erano e sono ordinari nella scuola media, collocati in questo ruolo speciale transitorio istituito per legge, con lo stesso trattamento e la stessa posizione che avrebbero avuto nella scuola media. Il ruolo speciale transitorio, abolito con legge 12 agosto 1957, n. 799, fu ripristinato (se non erro) con l'articolo 20 della legge n. 831 limitatamente a poche categorie.

S P I G A R O L I . L'articolo 20 della legge n. 831 riguarda i professori di calligrafia, dattilografia, stenografia ed economia domestica.

Quando i ruoli speciali transitori furono soppressi, i docenti delle classi di collegamento che ne fecero richiesta furono trasferiti nel ruolo ordinario. I docenti di ruolo speciale transitorio che non vollero partecipare all'esame-colloquio previsto per il passaggio (o non lo superarono) rimasero nei ruoli straordinari transitori; però se avevano l'abilitazione, anche con sei decimi, vennero inquadrati nella scuola media, pur mantenendo l'ex ruolo speciale transitorio. Quelli che non avevano neanche l'abilitazione dovevano conseguire l'abilitazione didattica e in seguito essere inquadrati nella scuola media.

G R A N A T A . Stiamo parlando di quelli che sono di ruolo.

S P I G A R O L I . Sono tutti di ruolo: nella scuola media non vi è nessuno che non sia di ruolo. Il problema è se vogliamo scendere nei diversissimi dettagli, e prendere separatamente in considerazione i vari titoli con i quali quei docenti sono diventati ordinari nella scuola media.

Dobbiamo stare attenti però: quelli che non sono più nelle classi di collegamento degli istituti tecnici possono chiedere di essere recuperati, e quelli che hanno rinunciato e sono andati via potrebbero protestare dicendo che se avessero immaginato tali prospettive sarebbero rimasti. Questi è il quadro molto composito della situazione.

B E L L I S A R I O . È evidente che non possiamo prendere in considerazione tutta la varietà dei casi che in questa materia potrebbero presentarsi al nostro esame.

B A S I L E . Sia pure in una condizione piuttosto precaria siamo arrivati alla fase conclusiva di questo disegno di legge che tutti sappiamo molto atteso. Si tratta di un disegno di legge indiscutibilmente molto difficile perchè riguarda situazioni difficilissime da catalogare e raccogliere sotto con-

cetti unitari, e interviene in un campo in cui operano tanti altri provvedimenti limitati e settoriali. È certo difficile coordinare il nuovo provvedimento con i precedenti di analoga materia ed analogo effetto: mi riferisco a tutte le leggi che hanno condotto all'immissione in ruolo di insegnanti, indipendentemente dal risultato dei concorsi, innovando il sistema stesso di immissione.

Premetto che ho partecipato pochissimo ai lavori del comitato perchè facevo parte di un altro comitato, quello per il disegno di legge del senatore Genco (n. 2030). Comunque mi sembra necessario fissare le linee generali di questo disegno di legge perchè si sta cadendo nella casistica.

Il nuovo testo del disegno di legge mi pare parta in primo luogo dal riconoscimento della necessità ed opportunità di fare alle abilitazioni per le scuole secondarie superiori quello stesso trattamento che è stato fatto all'abilitazione per la scuola media: a questo effetto è direttamente ordinato l'articolo primo, il quale praticamente tende a produrre per la scuola secondaria superiore gli stessi risultati e vantaggi che sono stati attuati con la legge 25 luglio 1966, numero 603, nella scuola media. Come tale, esso soddisfa ad un'esigenza di giustizia distributiva, oltre che ad emergenze funzionali.

Il secondo articolo poi affronta un altro problema: quello degli sdoppiamenti avvenuti con l'introduzione della nuova scuola media. Praticamente, nel vecchio ordinamento scolastico, la quarta e la quinta ginnasiale (per fare un esempio), appartenevano alla scuola secondaria di primo grado.

D O N A T I . No, soltanto fino al terzo ginnasio le classi erano considerate secondarie inferiori.

B A S I L E . Il corso ginnasiale era diviso in inferiore e superiore e vi era tutta una serie di materie comuni sia al ginnasio inferiore che a quello superiore. Una netta distinzione fra le materie dei due gradi si è avuta solo con l'introduzione della scuola media.

P R E S I D E N T E . Nel ginnasio inferiore, prima, seconda e terza classe, inse-

gnavano professori che avevano una determinata laurea e avevano sostenuto un determinato concorso; per la quarta e quinta ginnasio vi era un'altra categoria di professori.

B A S I L E . Per alcune materie peraltro gli stessi professori, seguivano gli studenti dal primo al quinto ginnasio, così, ad esempio, i professori di lingue e di matematica. Operata la divisione con l'introduzione della scuola media, le due classi del ginnasio superiore furono passate al ruolo A, mentre prima erano nel ruolo B, ruolo comune con quello inferiore.

D O N A T I . Non c'è ruolo, tanto è vero che il senatore Spigaroli ha proposto di istituirlo.

B A S I L E . Non so se un ruolo ci sia: vi è stata comunque una disposizione che ha considerato di ruolo A le cattedre di queste due classi.

P R E S I D E N T E . Mi è giunto l'avviso che in Aula è in corso una votazione a scrutinio segreto. Sospendo i lavori per qualche minuto, per consentire ai colleghi di prender parte a tale votazione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,30).

B A S I L E . Riprendendo un po' le fila del discorso che stavo facendo prima della sospensione, ricordo che in questo provvedimento sono considerati due problemi generali: il primo è quello relativo alla necessità ed opportunità di dare alle abilitazioni per le scuole secondarie superiori lo stesso trattamento che è stato dato alle abilitazioni per le scuole medie, ed il secondo è il problema della separazione che è avvenuta nell'ambito della vecchia scuola secondaria inferiore e superiore.

Inoltre, premesso quanto da me già detto circa l'esistenza, nel vecchio ordinamento scolastico, di insegnamenti comuni ad una fascia di classi che, dopo l'istituzione della scuola media, è stata separata in due

ordini di studi (separata anche amministrativamente, perchè le cattedre della scuola media sono state ritenute di ruolo *B*, mentre quelle della scuola secondaria superiore sono state considerate di ruolo *A*, il provvedimento in discussione dispone in questo modo: dopo il primo articolo, che considera e riconosce la facoltà e il diritto all'ammissione in ruolo per coloro che sono forniti di abilitazione per le scuole secondarie superiori, il secondo articolo parifica a coloro che sono in possesso di questa abilitazione quelli che avevano vinto e che erano risultati idonei nei concorsi della vecchia scuola media. Questi i due cardini dai quali parte il provvedimento; tuttavia esso non considera due cose di grande importanza.

Innanzitutto non considera (o considera poco) quello che è stato sempre ritenuto un requisito concorrente di questi particolari concorsi a titoli: il servizio prestato. Il servizio è considerato come condizione di ammissione: ma basta un anno di insegnamento in qualsiasi classe ed in qualsiasi categoria di scuola, compresa, quindi, la scuola elementare.

Il requisito del servizio non è rilevante almeno quanto in molte leggi precedenti, che partivano dal principio di assicurare la continuità didattica, e valutavano il servizio quale elemento attestante la preparazione necessaria per poter essere immessi in una certa cattedra. Nel provvedimento in esame il servizio non è considerato quale requisito qualificante; potrà essere considerato, come punteggio ai fini della graduatoria: ma anche su questo punto ci sarà da discutere quando toccheremo l'argomento specifico.

In secondo luogo, il provvedimento in discussione non considera coloro che avevano l'abilitazione per le classi del vecchio ginnasio superiore e che, in seguito all'istituzione della scuola media, sono stati retrocessi alla scuola media.

D O N A T I . La maggior parte di costoro non sono retrocessi. Erano fuori ruolo e li abbiamo immessi in ruolo.

B A S I L E . Parlo dei docenti che hanno fatto un concorso di abilitazione per l'insegnamento delle lingue straniere nel ginnasio (dalla seconda alla quinta ginnasio). Ad un certo punto, però, queste classi sono state separate: le classi fino alla terza ginnasio sono state considerate scuola media con cattedre di ruolo *B*, mentre la quarta e la quinta ginnasio sono state distaccate e le relative cattedre considerate di ruolo *A*. Ora, l'abilitazione delle persone di cui sopra è stata considerata valida soltanto per le classi della scuola media. Questa è storicamente la situazione delle suddette persone, a danno delle quali dunque in questo provvedimento viene fatta una discriminazione: mentre per le altre materie questo tipo di abilitazione è stata considerata valida per tutte le classi, per questa materia, data la particolare situazione esistente circa l'insegnamento delle lingue straniere, non è avvenuto altrettanto.

D O N A T I . L'abilitazione didattica, se non erro, è stata istituita nel 1955 ed era operante nel 1957. Le persone di cui lei parla, quindi, non sono paragonabili a quelle di cui si parla nel provvedimento che hanno sostenuto un concorso prima del 1957.

B A S I L E . Hanno sostenuto l'esame per l'abilitazione didattica in quell'anno. Ma quello che torno a sottolineare è che, al momento in cui fu bandito il concorso, l'abilitazione era unica; il declassamento è avvenuto dopo che queste persone avevano conseguito quell'abilitazione. Cioè la situazione si è determinata per un intervento successivo, tanto è vero che ad un certo momento ci si è accorti di questo inconveniente e per alcuni è intervenuta una sanatoria. La legge n. 128 del 28 febbraio 1961 rimediò in parte a questa ingiustizia con il seguente articolo: « Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo *B*, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli ordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1961, al ruolo *A* col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengono dal ruolo

dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo ».

Coloro ai quali mancava un anno di servizio non hanno potuto usufruire di questa legge, che, ripeto, fu fatta appunto per sanare tale situazione, sebbene si tratti di insegnanti che hanno come minimo quindici, sedici anni di servizio nei bienni, cioè proprio nel ginnasio superiore, ed un'esperienza didattica specifica e continua veramente preziosa della quale non vedo perchè non si debba tenere conto. Ad ogni modo, su questo punto ho preparato un emendamento.

Vorrei però pregarvi di voler considerare quanto da me detto come un mio tentativo di inquadramento generale di questo disegno di legge per evitare di cadere nella casistica. In altre parole, dobbiamo prima stabilire i principi generali che vogliamo seguire e poi inquadrare in tali principi i vari casi.

Ora, come principio generale, dobbiamo riconoscere a queste abilitazioni la validità che avevano al momento in cui sono state conseguite, sanando questa situazione. In concreto, la proposta che faccio è la seguente: far rientrare nell'articolo 2 coloro che hanno conseguito l'abilitazione didattica nel 1955 e che abbiano un certo numero di anni di servizio. Nel mio emendamento parlo addirittura di quindici anni di servizio, con una riduzione a dieci anni per i combattenti ed assimilati.

Vorrei fare, ora, un'osservazione su un problema sul quale mi è sembrato che nella scorsa seduta si fosse giunti ad un accordo, ma più da un punto di vista formale che sostanziale, cioè sul problema dei rapporti fra questo provvedimento e quello relativo all'istituzione dei bienni. Personalmente non sono eccessivamente convinto (ma non ne faccio una questione di principio perchè, e se la Commissione in base alla sua esperienza di tecnica legislativa ritiene che quella sia la strada migliore, non ho alcuna difficoltà ad adeguarmi) che il sistema migliore sia quello di omettere completamente nel provvedimento in discussio-

ne un accenno all'istituzione dei bienni, sia pure con l'impegno del Governo di introdurlo in sede di emendamento nel caso che l'altro provvedimento dovesse incontrare degli ostacoli presso l'altro ramo del Parlamento. Io, invece, sarei del parere di inserire subito in questo provvedimento le stesse disposizioni dell'altro; cosa questa che, a mio avviso, non provoca alcun inconveniente dal punto di vista interpretativo e neppure dell'efficacia giuridica. Su tale questione vorrei che la Commissione soffermasse la propria attenzione.

Un'altra questione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione — sulla quale, nel resto, già si sono soffermati altri colleghi — è quella relativa all'opportunità di istituire due graduatorie separate e, quanto meno, di istituire un punteggio separato — così come era previsto nel precedente schema di disegno di legge — per quelle categorie di insegnanti che avevano effettivamente vinto regolare concorso.

Ciò detto, per il momento ho finito. Per quanto concerne altri punti specifici, mi riservo di parlarne in sede di discussione degli articoli.

B E L L I S A R I O . Desidero prendere la parola sull'ordine dei lavori. Il quadro generale del provvedimento credo che sia ormai chiaro per tutti, anche per coloro che non hanno fatto parte della sottocommissione. Propongo, pertanto, di passare subito alla discussione degli articoli, anche perchè nella discussione dei diversi articoli indubbiamente saranno sollevate le stesse questioni che sono già state esaminate. Ritengo che ciascuno di noi sia poco soddisfatto di qualche parte di questo provvedimento; d'altro canto, se dovessimo tener conto in modo particolareggiato di tutti i casi, dovremmo proporre un gran numero di emendamenti.

In proposito, però, desidero richiamare all'attenzione della Commissione la considerazione ripetutamente fatta dal senatore Donati, e cioè che non è possibile in sede di discussione di questo disegno di legge esaurire, con norme *ad hoc*, la molteplicità dei

casi particolari e settoriali esistenti: necessariamente qualcuno rimarrà escluso, a meno che non si voglia varare una serie di provvedimenti molto particolari.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei, molto brevemente come è mia abitudine, fare qualche considerazione sugli interventi che sono stati fatti in sede di discussione generale, richiamando alla mia memoria e a quella di tutti coloro che mi ascoltano quale è lo scopo di questo provvedimento e quale è stato il suo tormentato *iter*.

La legge n. 603, alla quale più volte facciamo riferimento, è stato un provvedimento importante, che ha fornito alla scuola media dell'obbligo personale docente, del quale si sentiva la mancanza, ed inoltre assicurato, più che la sistemazione in ruolo di tali docenti, la capacità operativa di tale tipo di scuola, dopo che si era verificata la fusione fra l'ex scuola media e la scuola di avviamento. Si è trattato, quindi, di una legge estremamente utile — di cui stiamo cogliendo già i benefici — e che indubbiamente ha interessato anche il corpo insegnante di questo ordine di scuola.

Quando concludemmo l'esame della legge n. 603, rimase aperto il problema, anche sul piano della perequazione, di provvedere ad una immissione oculata, prudente di docenti che avevano acquistato i diritti per poter concorrere all'immissione in ruolo nella scuola di secondo grado, perchè già sperimentati e in possesso di titoli adeguati. Di qui è nata la presentazione di questo disegno di legge n. 974, il quale però ha avuto un cammino molto lento perchè il presupposto fondamentale che gli avrebbe permesso di diventare operante era la riforma della scuola di secondo grado, riforma che avrebbe offerto una maggiore disponibilità di cattedre e nello stesso tempo una migliore articolazione della sua struttura.

Tutte le volte che abbiamo preso in esame il disegno di legge n. 974, sia in sede di Commissione che in sede di comitato ristretto, ci siamo sempre posti un quesito fondamentale: quanti posti sarebbero stati a disposizione? E poi: mette conto il

fare una operazione, all'apparenza piuttosto grandiosa, per ottenere conclusioni o risultati invece di scarsa importanza o di durata effimera?

In seguito a tali considerazioni, la sotto-commissione, avendone avuto incarico specifico, fuse nel disegno di legge n. 974 altre proposte istitutive di posti di ruolo per mobilitare le disponibilità e dare una certa tranquillità organizzativa e strutturale alla scuola secondaria di secondo grado.

In quella sede, nacque l'idea, il proposito, che ritengo quanto mai giustificato e provvidenziale, che la Commissione del Senato procedesse ad una proposta di riordinamento dei bienni che non fosse di pregiudizio per il futuro della scuola, ma fornisse, in quella delicata fase del corso degli studi, la possibilità di una migliore organizzazione scolastica.

Il riordinamento in parola, recentemente accolto dalla vostra Commissione, e che sarà cura della Camera esaminare tra breve, ha fatto cadere la necessità di inserire norme per l'istituzione di ruoli e cattedre nel disegno di legge n. 974; di qui è nato il nuovo testo che è stato redatto ieri nel corso di una convulsa discussione che ha dato, a mio parere, un risultato abbastanza brillante perchè non si è disattesa la realtà di un provvedimento recentemente votato proprio da questa Commissione, e al tempo stesso non ci si è riferiti ai bienni come ad una realtà già esistente ed operante.

Ecco perchè il secondo e il terzo articolo del testo originariamente concordato — che miravano a creare posti disponibili, ma soprattutto a dare alla scuola una maggiore consistenza strutturale — sono scomparsi, e il nuovo testo fa riferimento esclusivamente ai bienni, nell'auspicio che si tratti di quelli strutturati dal disegno di legge n. 2378.

È stato chiesto a me, come rappresentante del Governo, che cosa accadrebbe di questo disegno di legge, mutilato dagli articoli 2 e 3, qualora alla Camera dei deputati non sia approvato il disegno di legge sui bienni.

Rispondo: qualora nella vicenda parlamentare alla Camera venisse reietta la proposta di legge istitutiva dei bienni e si pro-

cedesse alla discussione del disegno di legge in esame, allora il Governo (come mi impegno) ripresenterebbe gli articoli 2 e 3, senza dei quali (sempre nell'ipotesi che il rior dinamento del biennio non proceda) esso si risolverebbe in una manifestazione di intenzioni, ma non avrebbe alcuna possibilità concreta.

Voglio aggiungere molto brevemente qualche altra osservazione. Ritengo che siano assolutamente ingiustificate le preoccupazioni di quanti possono temere che alcuni docenti vengano trascurati rispetto ad altri in possesso di un titolo preferenziale per l'immissione in ruolo.

Quando è stato ricordato che in sede di sottocommissione è stato deciso di riprendere testualmente le indicazioni della legge 25 luglio 1966, n. 603, per la graduatoria (ai fini della quale vengono presi in considerazione i titoli e tutti gli anni di servizio prestati) doveva essere anche detto che noi abbiamo assegnato alle abilitazioni conseguite dagli insegnanti vincitori di concorso, prima del 1957, un valore particolare, perchè le consideriamo idonee per partecipare alla graduatoria unica che si farà in base a questo disegno di legge. Avendo poi concesso a questi stessi insegnanti di utilizzare gli anni di servizio svolti, li abbiamo messi automaticamente in testa alla graduatoria; con la valutazione degli anni di servizio e col valore di abilitazione dato al loro concorso, viene ammessa la partecipazione a questa graduatoria, a condizioni particolari rispetto a tutti gli altri colleghi che sono nella scuola media, i quali debbono produrre una abilitazione specifica per l'insegnamento nella scuola di secondo grado e tutte le altre abilitazioni consentite per scuole di secondo grado. Non trascuriamo il fatto che ormai, dalla riforma Bottai, che risale al 1939, ci distanziamo di quasi trent'anni: i docenti che vengono presi in considerazione per tale concorso hanno già una trentina d'anni di servizio e, col recupero di quelli universitari ed altri, sono già alle soglie del pensionamento.

Quale la ragione, oltre che di giustizia distributiva, anche di valore didattico e me-

todologico ha ispirato la sottocommissione? Quella di portare via dalla scuola media degli insegnanti che con la scuola media attuale non hanno dimestichezza, ma soprattutto non hanno disposizione d'animo perchè ritengono di essere stati defraudati dalla riforma di un diritto di insegnare secondo le forme tradizionali, col metodo e la didattica con cui era stata impostata, e si svolgeva, la scuola precedente. Quindi a questi insegnanti è offerta una doppia opportunità che ci sembra molto interessante: lasciare la scuola nella quale si trovano a disagio, anche se in senso assoluto compiono il loro dovere e portano un contributo culturale non disprezzabile e insegnare nel biennio le discipline in cui sono particolarmente versati e che costituiscono l'oggetto della loro carica didattica e culturale.

Altro punto fondamentale è che il disegno di legge n. 974 non intende, come la legge n. 603, provvedere ad un reclutamento in massa: siamo di fronte ad una scuola che presenta grosse responsabilità e ampie dimensioni culturali. Il disegno di legge numero 974 è diretto a favorire quei docenti che sarebbero potenzialmente già nei ruoli della scuola di secondo grado qualora fosse stata possibile una più immediata rispondenza degli organici col riconoscimento dei ruoli e delle cattedre ed essi avessero potuto partecipare a concorsi con un maggiore numero di cattedre.

Ma è sottintesa un'altra possibilità, che mi sembra valida per la nostra scuola. Ci sono molti docenti che in forza della legge n. 603 saranno immessi dal 1° ottobre dell'anno 1968, con anzianità dal 1966, nei ruoli della scuola media dell'obbligo; essi, in possesso di un'abilitazione che consentirebbe loro l'insegnamento nella scuola di secondo grado, sono anche abituati a quel tipo d'insegnamento per avere, come triennialisti e per incarichi successivi, sempre esercitato la loro docenza nella scuola di secondo grado. La tempestiva entrata in vigore del disegno di legge n. 974 potrebbe evitare uno scorrimento di docenti dalla scuola di secondo grado, dove attualmente insegnano come incaricati, alla scuola media.

A questo punto vorrei fare un'ultima considerazione. Il quinquennio proposto per la validità del titolo all'assunzione in ruolo in forza del presente provvedimento evita, a mio parere, di avere delle graduatorie aperte all'infinito e costituisce un limite di tempo preciso destinato a chiudere l'attuale periodo di assestamento nell'ambito dello sviluppo della scuola italiana prevista dal piano quinquennale, e a far cessare finalmente questa situazione abnorme, per cui da una parte vi sono docenti che entrano nei ruoli attraverso provvedimenti speciali e, dall'altra, altri docenti, giovani per loro fortuna, che sono costretti a superare concorsi sempre più rigorosi e selettivi.

Quindi, anche la disposizione che circonda a cinque anni la validità delle graduatorie risponde all'oculata premura dei presentatori del disegno di legge e della sottocommissione di non fare un provvedimento di sanatoria. Il disegno di legge n. 974 non ha infatti carattere di sanatoria; esso tende a non tagliare fuori dalla sana competizione delle forze giovani, che debbono affrontare gli esami e superarli per potersi inserire nella scuola di secondo grado e, nel tempo stesso, a dare alla scuola di secondo grado dei docenti sperimentati che hanno già fornito la prova più valida per essere considerati docenti di tutto rispetto.

I soli punti che non mi persuadono completamente e che meritano, a mio avviso, una discussione approfondita, seppure contenuta in tempo limitato, sono quelli che riguardano gli insegnanti tecnico-pratici. L'articolo 7 (e il 7-bis, proposto dal relatore Baldini) forza un po' le ragioni evidenti di questo provvedimento: gli insegnanti tecnico-pratici con tre anni d'insegnamento, verrebbero inseriti nei ruoli con un titolo di studio che indubbiamente non è di laurea; per quanto riguarda poi gli istituti d'arte — come è stato ricordato dal senatore Donati — quegli insegnanti hanno già avuto con la legge n. 831, che ha una graduatoria molto lunga e consente, un loro seppur lento inserimento, e con la legge 29 marzo 1965, n. 336, la possibilità di usufruire di condizioni particolari per essere immes-

si nei ruoli. Su tale argomento si dovrà discutere.

Come rappresentante del Governo non mi dichiaro assolutamente indisponibile: qualora la Commissione, esercitando un controllo sull'economia del disegno di legge numero 974, dimostrasse che possono essere accolte queste due indicazioni relative agli insegnanti tecnico-pratici e che sono un po' fuori dai principi generali del provvedimento, io sono disponibile per un parere consenziente, pur manifestando il timore che altre categorie di giovani docenti, sentendosi esclusi, possano avanzare una simile pretesa e rivendicare qualche loro diritto ad una uguale inclusione.

Il provvedimento in esame non può, a mio avviso, entrare nei particolari delle varie categorie e posizioni singole: non è infatti un « leggione » di sanatoria generale, perchè non è nato così e la sottocommissione non l'ha mai considerato sotto questo aspetto (anzi si è sempre ripetuto che bisognava procedere con oculatezza per evitare di spalancare le porte a troppe speranze).

P R E S I D E N T E . Anche altri docenti hanno goduto di particolari condizioni disposte da precedenti leggi, non soltanto quelli dell'istruzione artistica. Il vantaggio del presente provvedimento si aggiunge a quelli previsti da altre leggi. Ad ogni modo si discuterà la questione al momento opportuno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, la discussione avrà luogo sul testo concordato in sede di sottocommissione.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1.

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni

scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a valente, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonchè gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a valente, possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario di professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Basile due emendamenti tendenti rispettivamente ad aggiungere, dopo le parole: « istruzione artistica », le seguenti: « ovvero, nel caso di insegnanti di ruolo nella scuola media, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria di primo grado » e alla fine dell'articolo il seguente comma nuovo: « Per gli insegnanti elementari laureati immessi nei ruoli della scuola secondaria di primo grado ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, ai fini del raggiungimento dei requisiti temporali e di qualifica come sopra precisati, sarà computato anche il servizio prestato nella scuola media dopo l'immissione nei ruoli di questa ».

B A S I L E . I miei emendamenti sono superati dalla nuova formulazione dell'articolo 1 concordata in sede di sottocommissione.

P I O V A N O . Vorrei che i colleghi riflettessero sulla esiguità delle garanzie richieste come numero di anni di servizio prestato. In sostanza, la garanzia fondamentale che si richiede è quella che gli aspiranti siano in possesso del titolo di abilitazione. Ora, io non riesco a vedere una differenza sostanziale tra chi abbia insegnato un solo anno, o magari non ha mai insegnato, ma ha un buon titolo di abilitazione e chi invece, essendo in possesso di un titolo di abilitazione assai modesto, abbia per avventura

insegnato due anni tra il 1949 e il 1961. Non afferro il concetto in base al quale si voglia far valere la condizione dei due anni d'insegnamento, perchè nel periodo abbastanza tumultuoso che seguì al 1949 molta gente fu assunta in servizio attraverso i canali più vari, per necessità contingenti; quindi, se vogliamo che il principio della durata della prestazione del servizio abbia valore selettivo, il numero degli anni richiesto dovrebbe essere maggiore.

Se invece ciò che realmente conta, come pare nella *ratio* dell'articolo, è la condizione dell'abilitazione, tanto vale allora ammettere al concorso tutti coloro che siano in possesso dell'abilitazione, perchè evidentemente poi, in fase di formulazione della graduatoria, a coloro i quali avranno un certo numero di anni di servizio sarà assegnato certamente un numero di punti superiore. Ma io non riesco ad individuare in questo termine dei due anni qualcosa di veramente discriminante; e quindi, senza proporre emendamenti perchè non vorrei appesantire i lavori della Commissione, pregherei i proponenti di decidersi per una delle due alternative: o ammettere coloro i quali siano puramente e semplicemente in possesso di un titolo di abilitazione, oppure aumentare cospicuamente il numero degli anni di servizio richiesto.

B A L D I N I , relatore. Quando si approvò la legge 25 luglio 1966, n. 603, al cui spirito questo articolo si riporta, si riconobbe non possibile immettere nei ruoli aspiranti in possesso del solo titolo di abilitazione, senza sovvertire un principio sempre rispettato nella legislazione del settore. Allora, per mantenere la veste di concorso e rimanere nello spirito della legge vigente, si stabilì di richiedere, oltre al titolo di abilitazione, anche un minimo di servizio. Fu questo il motivo per cui si stabilì la condizione di almeno due anni di servizio prestato dal 1949 al 1961 o di almeno un anno dal 1961 al 1968.

Neppure per questo provvedimento credo che possa essere accettata la sola condizione dell'abilitazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non potrei di certo. Posso invece accettare che sia richiesto un maggior numero di anni di servizio.

D O N A T I . L'obiezione del collega Piovano ha un fondamento. Un servizio prestato dal 1949 al 1961 è un servizio che non dice più niente; chi ha già abbandonato l'insegnamento, ritornerebbe alla scuola arrugginito, senza una preparazione specifica: si tratterebbe certo di gente fallita altrove che verrebbe a cercare un asilo nella scuola. Quindi io francamente integrerei il discorso del collega Piovano con la proposta di un emendamento che non ho osato fare in seno al comitato ristretto, ove la discussione era dominata dal desiderio di ricalcare alla lettera e allo spirito la citata legge n. 603. Io trovo però giusto che, trattandosi di una scuola secondaria superiore, si richieda qualcosa di più della semplice abilitazione.

Non voglio esagerare nella richiesta perchè non è il caso di tagliare la strada ai giovani: mi limito a suggerire di stabilire semplicemente la condizione della prestazione di servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, cioè per un biennio abbastanza recente, che dimostrerebbe, in sostanza, un vivo e prossimo interesse per la scuola.

L'emendamento che formulo pertanto comporta la soppressione del riferimento al servizio dal 1949 al 1961, e l'elevazione da uno a due anni del requisito per il successivo periodo dal 1961-62 al 1967-68.

S P I G A R O L I . Io volevo fare le stesse osservazioni che sono state ora espresse dal collega Donati. In realtà la norma relativa al servizio prestato negli anni che vanno dal 1949 al 1961 è stata inserita nella legge n. 603 dall'altro ramo del Parlamento, per uno scopo non molto apprezzabile: si desiderava consentire a taluno che aveva abbandonato in precedenza l'insegnamento e che aveva nostalgia della scuola, di farvi ritorno.

Quindi io sono d'accordo nell'eliminare dall'articolo 1 del provvedimento in esame

tale norma: nella legge n. 603 c'era posto per tutti, anche per i capistazione e i ferroviari desiderosi di tornare all'insegnamento; ma in questa sede no. In realtà la legge n. 603 non parlava nemmeno di servizio prestato nel periodo dal 1961 al 1967 ma era diretta a sistemare coloro che si trovavano in servizio da un anno al momento in cui il provvedimento diventava operante.

In conclusione, io mi limiterei a togliere il riferimento al periodo che va dal 1949 al 1961, lasciando invece il riferimento relativo agli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68, perchè qualcuno può aver lasciato la scuola un anno fa per motivi indipendenti dalla propria volontà e non per esercitare un'altra professione: un certo margine è forse bene lasciarlo.

M O N E T I . Sono d'accordo col collega Piovano. Ricordo che, quando si discusse la legge n. 603, feci una osservazione che mi permetto di ripetere: noi con questo disegno di legge portiamo logicamente una discriminazione nella valutazione delle abilitazioni. Queste sono tutte date dallo Stato, ma ad un certo momento noi introduciamo una distinzione, a seconda che siano state adoperate in un servizio presso una certa scuola o presso un'altra. Io dico che non c'è da temere nessuna reazione da parte degli insegnanti poichè partecipano al concorso tutti; e quelli che hanno prestato un servizio verranno messi in un certo conto, per cui non riceveranno nessun danno da coloro che venissero autorizzati a partecipare al concorso in base alla sola abilitazione.

È giusto che il Governo si preoccupi che chi vuole entrare in ruolo abbia, oltre all'abilitazione, anche una certa esperienza, ma siamo sicuri che facendo la graduatoria per titoli non sarà possibile a chi non ha prestato servizio nelle scuole di surclassare coloro che invece lo hanno fatto?

D O N A T I . Consideriamo però anche tutta la serie di illusioni che provochiamo: bisogna quindi restringere un po'.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'ac-

cordo che si debba restringere tanto più che l'indicazione « dal 1940-1950 al 1960-1961 » si può togliere tranquillamente, in quanto non rientra affatto nella logica di questa legge. Occorrerebbe forse non uno ma due degli anni scolastici dal 1961-1962 al 1967-1968.

D O N A T I . Indubbiamente un anno è un po' poco: ed infatti ho proposto che il periodo sia portato a due anni.

S P I G A R O L I . Ritengo opportuno lasciare un anno e magari spostare al 1962-1963 l'inizio del periodo.

B A L D I N I , *relatore.* Concordo con il Governo nel chiedere l'introduzione di un biennio nel periodo intercorrente tra il 1961-1962 e il 1967-1968 tenendo presente che, se accettiamo i due anni di servizio e l'abilitazione, rimaniamo nello spirito originale della legge.

B E L L I S A R I O . Sono molto incerto su questo emendamento.

B A S I L E . Sono d'accordo con la prima parte dell'emendamento tendente ad abolire il riferimento al servizio per il periodo dal 1949-50 al 1960-61, ma desidero che, per il periodo dal 1961-62 al 1967-68, sia mantenuto il testo concordato.

Chiedo pertanto la votazione per parti separate dell'emendamento del senatore Donati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima parte dell'emendamento del senatore Donati tendente a sostituire le parole: « in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61, oppure in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso », con le seguenti: « in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso ».

B E L L I S A R I O . Non mi sento di approvare l'aumento da uno a due anni. Dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Chi approva la prima parte del predetto emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte.

(È approvata).

S T I R A T I . L'articolo in esame, a proposito degli insegnanti elementari, prescrive che non abbiano riportato una qualifica inferiore a « valente »; il termine non è preciso, e va sostituito con l'altro: « distinto ».

M O N E T I . Il senatore Stirati ha ragione: bisogna modificare il testo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti tale modifica formale.

(È approvata).

B A S I L E . Desidero ribadire l'osservazione già fatta poc'anzi: il requisito del servizio prestato non ha, nel provvedimento in esame, secondo il nuovo testo, il carattere di elemento qualificante che ha avuto in altre leggi. Nel vecchio testo tale requisito poteva avere un significato perchè era limitato alla considerazione del solo servizio prestato nelle scuole superiori di secondo grado, ma ora praticamente abbiamo unificato questo criterio perchè, dovunque sia prestato, il servizio è sempre considerato valido. Non capisco perchè abbiamo portato a due anni tale requisito.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, nel testo modificato.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari